

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10168 **del** 01/08/2022

Proposta n. 29345 **del** 29/07/2022

Oggetto:

L. r. n. 87/90, articoli 16 e 17. Autorizzazione alla pesca del novellame eurialino di risalita. Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L.", C.F. 02921410599.

OGGETTO: L. r. n. 87/90, articoli 16 e 17. Autorizzazione alla pesca del novellame eurialino di risalita. Ditta “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L.”, C.F. 02921410599.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti la pesca del pesce novello e le norme del commercio e del trasporto del novellame e l’articolo 43 che stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della medesima legge;

VISTO il Reg. CE n. 1100/2007 del Consiglio del 08.09.2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160/2010, riguardante l’approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la Regione Lazio, come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 248/2012 con particolare riferimento al paragrafo 5, punto 5.1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2012 che approva la “Disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 160/2010”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e Promozione della Cultura e Filiera del cibo, Caccia e Pesca” quale struttura regionale

di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022 con la quale è stato conferito al Dott. Ugo Della Marta l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la Determinazione n° G 10533 del 23.05.2017, con la quale la Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno", C.F. 02921410599 è stata iscritta al n. 3 del Registro regionale di pescatori di pesce novello allo stato vivo;

VISTA la proposta di autorizzazione n. 729671 del 25 luglio 2022 dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, relativa alla pesca del pesce novello per la Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L", C.F. 02921410599, relativa alle specie ittiche: anguilla, cefali, branzino ed orata;

DATO ATTO che:

- il Sig. Aversano Raffaele, socio della "Soc. Coop. Pescatori Minturno", è titolare di licenza di pesca di professione nelle acque interne n.06 del 13.05.2019 rilasciata dalla Regione Lazio;
- il Sig. Wojnar Michal, rappresentante legale e socio della "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L", è titolare di licenza di pesca di professione nelle acque interne n° 241 del 13.10.2016, rilasciata dalla Provincia di Latina;
- la "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L" dispone di attrezzature idonee alla cattura del pesce novello (rete zanzariera), ed al trasporto del pescato allo stato vivo;
- la Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L" dispone di un luogo di deposito del novellame pescato sito in via dell'Olmello n.44, Minturno (Lt);

CONSIDERATO che la Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L", richiede l'autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla, cefali, branzino ed orata nei seguenti corpi idrici: canale di Navigazione, canale Diversivo Linea Pio, canale Linea Pio, canale Portatore, tratto di foce del fiume Garigliano lato Lazio;

RITENUTO di autorizzare la Ditta "Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L", C.F. 02921410599, alla pesca del pesce novello delle seguenti specie ittiche:

- anguilla (*Anguilla anguilla*), cefali (*Mugil cephalus*, *Liza ramada*, *Chelon labrosus*), branzino (*Dicentrarchus labrax*) ed orata (*Sparus auratus*),

nei seguenti corpi idrici nella provincia di Latina:

- canale di Navigazione;
- canale Diversivo Linea Pio;
- canale Linea Pio;
- canale Portatore;
- tratto di foce del fiume Garigliano lato Lazio;

RITENUTO di stabilire la validità della presente autorizzazione come segue:

- dall'01.10.2022 al 28.02.2023 per la durata di mesi n.5 relativamente alla pesca di ceche di anguille;
- dall'01.10.2022 al 31.03.2023 per la durata di mesi n.6 relativamente alla pesca di cefali, branzini ed orate;

RITENUTO di individuare nei signori:

Aversano Raffaele e Wojnar Michal, le persone autorizzate ad esercitare la pesca del novellame con il presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, inoltre, che:

- la Ditta “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L”, C.F. 02921410599, deve garantire il trasporto fino al luogo di semina del pescato, come concordato con le Amministrazioni interessate della Regione Lazio;
- la pesca del novellame autorizzata deve essere svolta nel rispetto delle esigenze biologiche e di riproduzione della specie in conformità alla L. r. 87/90;
- il trasporto del novellame deve essere effettuato con autobotte autorizzata al trasporto di animali vivi in dotazione alla Ditta (autorizzazione Azienda USL di Latina-Comprensorio Formia-Gaeta n. CE IT TS 120 11 0152 con scadenza il 13.07.2027), attrezzato per il trasporto del novellame con bombole ed erogatori di ossigeno;
- la pesca del novellame deve essere effettuata con le seguenti attrezzature:
bertovello con rete zanzariera maglia 0;

CONSIDERATO che ai fini della presente autorizzazione la Ditta “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L”, C.F. 02921410599, è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 della L. r. 87/1990, di seguito riportate:

- il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta redatta dalla Ditta stessa da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione;
- ciascuna compravendita di novellame dovrà essere trascritta in duplice copia, sui moduli di cui all'allegato A, parte integrante della presente Determinazione, costituiti da un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della presente autorizzazione e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione alla A.D.A. Lazio Sud entro 10 gg. dall'operazione di vendita. La seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente all' A.D.A. Lazio Sud entro 30 gg. dall'acquisto,

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di autorizzare la “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L”, C.F. 02921410599, alla pesca del novellame eurialino di risalita delle seguenti specie ittiche:
anguilla (*Anguilla anguilla*), cefali (*Mugil cephalus*, *Liza ramada*, *Chelon labrosus*), branzino (*Dicentrarchus labrax*) ed orata (*Sparus auratus*),
nei seguenti corpi idrici nella provincia di Latina:
 - Canale di Navigazione;
 - Canale Diversivo Linea Pio;
 - Canale Linea Pio;
 - Canale Portatore;
 - tratto di foce del fiume Garigliano lato Lazio;
- di stabilire la validità della presente autorizzazione come segue:

- dall'01.10.2022 al 28.02.2023 per la durata di mesi n.5 relativamente alla pesca di ceche di anguille;
- dall'01.10.2022 al 31.03.2023 per la durata di mesi n.6 relativamente alla pesca di cefali, branzini ed orate;
- di individuare nei Sig.ri Aversano Raffaele e Wojnar Michal, le persone autorizzate ad esercitare la pesca del novellame con il presente provvedimento amministrativo;
- di stabilire che:
 - la Ditta “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L”, C.F. 02921410599, deve garantire il trasporto del pesce pescato fino al luogo di semina, come concordato con le Amministrazioni regionali acquirenti;
 - la pesca del novellame autorizzata deve essere svolta nel rispetto delle esigenze biologiche e di riproduzione della specie in conformità alla L. r. n. 87/90;
 - il trasporto del novellame deve essere effettuato con autobotte autorizzata al trasporto di animali vivi in dotazione alla Ditta (autorizzazione Azienda USL di Latina-Comprensorio Formia-Gaeta n. CE IT TS 120 11 0152 con scadenza il 13.07.2027), attrezzato per il trasporto del novellame con bombole ed erogatori di ossigeno;
 - la pesca del novellame deve essere effettuata con le seguenti attrezzature:
 - bertovello con rete zanzariera maglia 0;
 - il luogo di deposito del novellame pescato è sito in via dell'Olmello 44, Minturno (Lt);
 - il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta redatta dalla Ditta “Soc. Coop. Pescatori Minturno S.C.A.R.L”, C.F. 02921410599, da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione;
 - ciascuna compravendita di novellame deve essere trascritta in duplice copia, sui moduli di cui all'allegato A, parte integrante della presente Determinazione, costituiti da un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della presente autorizzazione e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione alla A.D.A. Lazio Sud entro 10 gg. dall'operazione di vendita. La seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente all' A.D.A. Lazio Sud entro 30 gg. dall'acquisto.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Per quanto non espressamente riportato nella presente atto si rimanda alle prescrizioni delle vigenti leggi e normative in materia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale <https://www.regione.lazio.it/documenti>.

IL DIRETTORE
Dr Ugo Della Marta